



**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**  
**SEZIONE II CIVILE**

La Corte d'Appello di Firenze, sezione II civile, composta dai signori Magistrati:  
composta dai signori Magistrati:

Dott.	Maurizio Barbarisi	Presidente
Dott.ssa	Maria G. D'Amico	Consigliere rel. est.
Dott.ssa	Simonetta Afeltra	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 2709/2017 R. G.

La Corte

a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'8-5-2019;

rilevato che nella citazione in appello è stata proposta querela di falso avverso l'allegato "A" alla scrittura privata del 18-5-2010 prodotto dalla convenuta/odierna appellata (*sub* doc. 1);

premesso che, secondo gli approdi esegetici della Corte regolatrice (Cass., 12-6-1987 n. 5131; Id., 10-6-1996 n. 5350; Id., 23-12-2014 n. 27353) da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche qualora si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l'intervenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l'onere della verifica alla



parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile (v. anche, Cass., 17-11-2004 n. 21744);

che, invero, come chiarito dal giudice della nomofilachia (Cass., 23-5-2012 n. 8162), la querela di falso è proponibile, ex art. 221 c.p.c., in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche nei casi di precedente riconoscimento della sottoscrizione, tra cui quello che si verifica, allorquando, alla produzione in giudizio del documento, la controparte cui la sottoscrizione sia stata attribuita o contro la quale la scrittura sia stata prodotta, non la disconosca o non dichiari di non conoscerla, nella prima udienza o nel primo atto difensivo successivo alla produzione, posto che, una volta verificatasi tale situazione processuale, alla parte che non abbia operato il tempestivo disconoscimento non resta che ricorrere alla querela di falso, alla cui proponibilità l'art. 221 c.p.c., proprio in considerazione della particolarità del rimedio e delle rigorose forme che, nei successivi articoli, ne disciplinano l'esperimento, non pone limitazioni di sorta, quanto al grado e stato del giudizio;

ritenuto che codesta Corte è chiamata a compiere l'indagine preliminare finalizzata a vagliare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione della proposta querela di falso (Cass., 10-2-2003 n. 1929; Id., 21-10-2008 n. 25556);

rilevato che, nella specie, tali presupposti sono sussistenti, posto che: **a)** la querela di falso è stata ritualmente proposta, a norma dell'art. 221 c.p.c., nella citazione in appello dalla parte – la quale ha provveduto ad apporre la propria sottoscrizione e a conferire procura speciale per la proposizione della querela in calce all'atto, **b)** il documento *de quo* è da considerarsi rilevante ai fini della decisione avendo il Tribunale respinto una domanda in forza del predetto documento, **c)** sono stati indicati gli elementi e le prove della falsità addotti a sostegno dell'istanza (v., in particolare, le pagg. 15-17 della citazione in appello);



P.Q.M.

visto l'art. 355 c.p.c.,

dispone la sospensione del presente giudizio fissando alle parti il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale di Lucca, competente per territorio.

Si comunichi.

Firenze, 22-5-2019

IL PRESIDENTE

dott. Maurizio Barbarisi

